

## TITOLO III

### DEL COSTO DI COSTRUZIONE

#### **Articolo 20 Costo di costruzione relativo a nuovi edifici**

Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione per destinazioni residenziali commerciali, turistico ricettive e direzionali, è determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D.M. 801/77 e s.m.i. e delle deliberazioni del Consiglio Regionale con le quali viene determinato il costo di costruzioni per i nuovi edifici residenziali ed individuate le aliquote da applicare alle diverse classi di edifici.

Per tutte le nuove costruzioni a destinazione residenziali o mista (residenziale, commerciale, direzionale, turistico – ricettiva – sportiva) in cui le destinazioni non superano il 25% della destinazione residenziale, (art.9 del D.M. 801/1977) si procederà mediante calcolo parametrico (modello prospetto art. 11 D.M. n. 801 del 10/05/1977) applicando le aliquote determinate dalla Regione con la D.C.R. 345-19066 del 10/12/1996 ed i prezzi aggiornati annualmente dal Comune.

Per tutti gli interventi di nuova edificazione di locali a destinazione non residenziale o che comunque eccedono il 25% della destinazione residenziale negli edifici misti, si applicheranno le aliquote di seguito riportate sul costo di costruzione determinato mediante computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario adottato dal Comune:

- edifici di interesse turistico: ~~6%~~ 1% D.C.C. 26 del 29/11/2019
- edifici commerciali: 5%
- edifici a carattere direzionale: 10%
- autorimesse e tettoie: 6%

#### **Articolo 21 Costo di costruzione relativo ad edifici esistenti**

Per gli interventi su edifici esistenti, diversi dalla residenza e non già a destinazione residenziale, il contributo per il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi calcolato sull'elenco prezzi adottato dal Comune e applicando le aliquote del precedente articolo.

Per gli interventi su immobili esistenti già a destinazione residenziale, esclusa la demolizione con ricostruzione, l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione viene determinato mediante applicazione dell'aliquota fissa del 5% ad un terzo del costo di costruzione stimato sulla base di computo metrico redatto in base al prezzario della Regione Piemonte riferito all'atto della richiesta.

Sono da considerarsi interventi sull'esistente le opere di ristrutturazione edilizia, ad eccezione della demolizione con ricostruzione (sostituzione edilizia), ampliamento derivante da chiusura di